



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 209
N. GENERALE 1508 DEL 23/10/2018

OGGETTO: R.R.PUGLIA N. 26/2011.AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO CIVILE IN AGRO DI TRANI, ALLA C.DA S.ELENA.ISTANTE: SIG. DI TERLIZZI ALESSANDRO DITTA LEONE S.R.L.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 209
DEL 23/10/2018**

OGGETTO: R.R.PUGLIA N. 26/2011.AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO CIVILE IN AGRO DI TRANI, ALLA C.DA S.ELENA.ISTANTE: SIG. DI TERLIZZI ALESSANDRO DITTA LEONE S.R.L.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area *Economico-Finanziaria* ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da allegato.

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art 147bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Per le finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e, ricorrendone i presupposti, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione *Amministrazione trasparente* della pagina web istituzionale di questo Ente, secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Arch. Francesco Gianferrini

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 25748 del 31.08.2018 con il quale sono state conferite, in favore dell'Arch. Francesco Gianferrini, le funzioni di Responsabile dell'Area IV di questo Comune;

PREMESSO che:

- l'art.124 (Criteri generali) del D.Lgs. n.152 del 3/04/2006 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, al primo comma stabilisce: <<*Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.*>>;
- il comma 3 del medesimo art.124 del D.Lgs.152/2006 statuisce: <<*Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art.101, commi 1 e 2.*>>;
- con Regolamento regionale n.26 del 16/12/2011, la Regione Puglia ha inteso disciplinare gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.(Servizio Idrico Integrato) come espressamente riportato nell'art.8 del citato Regolamento;
- l'art.7, comma 2, del R.R. Puglia 26/2011 stabilisce, in esecuzione dell'art. 42 comma 1 della L.R. Puglia n. 24/1983 e s.m.i.: <<*I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura.*>>;

DATO ATTO che:

- con istanza acquisita agli atti in data 21.02.2018 con prot. n. 5888 il Sig. Di Terlizzi Alessandro, come generalizzato in atti, in qualità di legale rappresentante della società Leone s.r.l. di Trani con riferimento dell'insediamento civile richiamato in oggetto, identificato in Catasto al foglio 22 p.IIa 533, ha avanzato richiesta giusta art. 124 del D.lgs. 152/2006, di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche rivenienti dallo stesso insediamento, negli strati superficiali del sottosuolo in area di pertinenza dello stesso immobile;
- il detto impianto è stato eseguito con S.C.I.A presentata al S.U.E. del Comune di Trani in atti, con PEC del 26 ottobre 2017;

DATO ATTO, altresì, che in data 29.08.2018 prot.n. 51335 il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL/BAT di Trani ha espresso parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni di seguito riportate:

- a. il proprietario dovrà provvedere allo svuotamento periodico delle vasche imhoff con ditta autorizzata;
- b. il titolare dell'autorizzazione *de quo* è tenuto a conservare le bolle attestanti l'avvenuto smaltimento, e a trasmettere periodicamente copia dei formulari dei liquami e dei fanghi agli uffici comunali competenti;

ACCERTATO:

- che, ai sensi dell'art.6 della L. 241/1990 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell'art. 6-bis della ridetta L. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;
- che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal D.Lgs. 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- che, nella fattispecie in parola, ricorre la competenza in materia del sottoscritto Dirigente dell'Area *Urbanistica* - trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale*;

- la Legge Regionale Puglia 19 dicembre 1983 n. 24 recante *Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*;
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011 n.26 *Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.* [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3];

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, in via definitiva, il Sig. Di Terlizzi Alessandro, in qualità di legale rappresentante della Ditta Leone s.r.l. la cui sede operativa è sita in agro di Trani alla c.da "S. Elena", e identificato in Catasto al foglio n. 22 p.la 533 (ex 277), allo scarico delle acque reflue provenienti dalla medesima unità immobiliare, avente consistenza inferiore a 2.000 A.E , negli strati superficiali del sottosuolo in area di pertinenza dello stesso immobile; il titolare dello scarico è tenuto a comunicare al Comune di Trani la data di attivazione dello scarico entro i successivi 30 giorni;
- 1) **di dare atto** che la presente autorizzazione, a norma e per gli effetti dell'art.8 comma 8 del R.R. Puglia 26/2011, ha validità di quattro anni dalla data di adozione del presente provvedimento; la stessa, si intende tacitamente rinnovata, come disposto nell'art. 8 comma 9 del richiamato R.R. Puglia 26/2011, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8, D.Lgs. 152/2006, a condizione che vengano osservati i seguenti obblighi/prescrizioni giusta art. 9 R.R. Puglia 26/2011:
 - a) lo svuotamento dei fanghi sedimentati nella vasca Imhoff dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, trimestralmente o semestralmente o comunque con cadenza commisurata all'utilizzo della vasca - Allegato 4, punto 4.1. del R.R. Puglia 26/2011;
 - b) è fatto obbligo al titolare dello scarico di tenere un Registro di Carico e Scarico nel quale devono essere indicati per ogni svuotamento, i volumi di fango estratti, la destinazione dei fanghi e gli estremi della ditta che ha effettuato le operazioni di spurgo - Allegato 4, punto 4.1. del R.R. Puglia 26/2011; tale registro dovrà essere a disposizione delle Autorità competenti che lo richiedano;
 - c) adottare periodiche misure di profilassi igienico-sanitaria atta a prevenire la diffusione di odori molesti, la proliferazione di larve e insetti, specie nel periodo estivo, ed in ogni altra situazione pregiudizievole per la salute pubblica e/o l'ambiente;
 - d) adottare, in particolare, tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell'impianto;
 - e) rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati, in particolare quelle del parere ASL-SISP del 29.08.2018 prot. n. 51335;
 - f) rispettare le normative statali e regionali che dovessero essere emanate successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi modificativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
 - g) osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;
 - h) notificare al Comune di Trani (Ente autorizzante) ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali dell'impianto – art.8 comma 10 R.R. Puglia 26/2011;
- 2) **di dare atto** altresì che:
 - in caso di violazione e/o inottemperanza alle disposizioni/obblighi/prescrizioni di cui al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste nel Titolo V della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ; come disciplinato dall'art.12 , comma 1 , R.R. Puglia 26/2011;
 - il presente provvedimento è immediatamente eseguibile per effetto della sua sottoscrizione, non comportando assunzione di oneri a carico del bilancio comunale;
 - la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano osservati gli obblighi e/o le prescrizioni di cui sopra e, comunque, per motivi igienico-sanitari con le modalità prescritte dall'art.10 del R.R. Puglia 26/2011.
- 3) **Trasmettere** la presente determinazione, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, a:

- al soggetto autorizzato
- al Dirigente Sanitario ASL/BA –Servizio Igiene e Sanità Pubblica –Trani;
- al comandante la Polizia Locale.

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976

L'Addetto alla Pubblicazione

3072

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 23/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 23/10/2018 al 07/11/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 23/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE